



*Ordinanza municipale
per il servizio di picchetto*
(del 23 ottobre 2006)

Il Municipio di Cadempino richiamati:

- l'art. 192 Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 56 del Regolamento organico dei dipendenti del comune di Cadempino e delle sue aziende municipalizzate (ROD);

decide

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità del servizio di picchetto.

Art. 2 Servizi di picchetto

Vengono stabiliti i seguenti servizi di picchetto:

- a) per il Centro ricreativo e sportivo: nel tempo in cui vengono utilizzate le sale unitamente all'uso della cucina o vengono organizzate manifestazioni importanti con notevole partecipazione di persone.
- b) per il servizio Calla neve e spargimento del sale.

Il servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario comunale.

Art. 3 Beneficiari

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che a turni e durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro o per eventualmente una consulenza telefonica.

Essere a disposizione significa essere raggiungibili ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

Art. 4 Indennità

Fanno stato gli art. 56 e 66 del Regolamento organico dei dipendenti del comune di Cadempino e delle sue aziende municipalizzate (ROD) per il servizio presso il CRS.

Per il servizio di picchetto per lo spargimento del sale e della cala neve viene riconosciuto 1 ora al giorno, a partire da metà novembre a metà marzo (a dipendenza delle condizioni meteorologiche). Di regola, fa stato il calendario elaborato dal responsabile.

Durante il tempo d'intervento l'indennità di picchetto non è concessa.

L'indennità per il servizio di picchetto viene retribuita, di regola, con lo stipendio del mese di dicembre.

Art. 7 Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2006 ritenuto il periodo di esposizione agli albi comunali dal 30 ottobre 2006 al 14 novembre 2006.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

M. Lehner

R. Sorci